

(N. 2206)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, MELANDRI, CIMINO, SCLAVI,
FIOCCHI e ANGELONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1987

Disposizioni urgenti per l'erogazione dei contributi alle associazioni venatorie e ambientaliste

ONOREVOLI SENATORI. — Il dibattito in corso nel nostro Paese da alcuni anni sui problemi connessi con l'attività venatoria dimostra come alcuni significativi obiettivi prefissati dal legislatore al momento dell'emanazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono stati raggiunti: i valori di difesa della natura e del patrimonio faunistico sono divenuti patrimonio di tutti i cittadini e, questo, proprio nel momento in cui al progresso tecnologico si è accompagnato, assai spesso, anziché un recupero dei beni naturali, la loro irrimediabile distruzione. Il processo di socializzazione di tali valori culturali ha fatto crescere nelle coscienze di tutti l'esigenza di una più attenta e rigorosa difesa dei beni naturali posti a disposizione dell'uomo per salvare la qualità della vita.

La legge n. 968 del 1977, della quale oggi tutti auspicano una revisione, ha avuto, comunque, indubbiamente il pregio di aver avviato un nuovo rapporto tra istituzioni dello Stato, istituzioni locali e associazioni venatorie, associazioni protezionistiche e natu-

ralistiche, anche se non appaiono superati i vecchi antagonismi.

Passi avanti anche in questa direzione si intravedono. È vero, il dibattito ha assunto molto spesso i toni del confronto e della sfida, ma, anche nelle polemiche, i confini tra gli obiettivi di un fronte o dell'altro appaiono sempre più indefiniti e, per alcuni aspetti, identici.

Il diffondersi della sensibilità di tutti i cittadini sulle sorti di una attività che deve trovare un senso compatibile con le condizioni della società di oggi, è certamente merito delle associazioni venatorie ed ambientaliste, anche se ciò è avvenuto in modo conflittuale.

Il ruolo positivo svolto dalle associazioni venatorie nella difesa dell'ambiente e della fauna e nel perseguimento della difficile opera di organizzazione ed informazione dei praticanti l'attività venatoria è pressochè unanimemente riconosciuto.

La legge n. 968 del 1977 ha codificato all'articolo 30 i compiti istituzionali delle stes-

se ed ha previsto all'articolo 25 il sistema finanziario di sostegno di tali attività, mediante istituzione di un apposito fondo costituito con parte dei proventi derivanti dalla tassa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia.

Successivamente, la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), al titolo XII, articolo 32, pur confermando la validità della disposizione inerente l'istituzione di detto fondo, ne ha modificato la determinazione finanziaria, sottraendo soltanto alle associazioni venatorie la possibilità di usufruire del contributo in precedenza disposto.

A parte la dubbia chiarezza applicativa di tale articolo che, se integrato delle disposizioni non abrogate dell'articolo 25 della legge n. 968 del 1977, attribuisce all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina disponibilità economiche imprecisate, non si comprende come le associazioni venatorie possano continuare a svolgere la parte più importante e qualificante dei propri programmi, per i quali sono state istituzionalizzate.

Infatti, le difficoltà in cui dette associazioni sono incorse sono state di dimensioni tali

da indurre il Governo a disporre, con la legge finanziaria 1987, nella tabella B del fondo speciale di parte corrente, un accantonamento pari a lire 4.000 milioni per il 1987, 5.000 milioni per il 1988 e 5.000 milioni per il 1989.

Con il presente disegno di legge si intende apportare chiarezza applicativa alle disposizioni sancite dalla legge n. 910 del 1986 individuando i destinatari degli stanziamenti, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi.

L'articolo 1, infatti, indica le associazioni destinatarie del contributo e la ripartizione dello stesso nel triennio.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di ripartizione del fondo e le condizioni perchè le associazioni venatorie possano beneficiare del contributo.

L'articolo 3 precisa il capitolo del bilancio del Ministero del tesoro cui viene caricato l'onere derivante dall'applicazione della legge, autorizzando, nel contempo, il Ministero del tesoro ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Alle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è corrisposto un contributo di lire 4.000 milioni per il 1987, lire 5.000 milioni per il 1988 e lire 5.000 milioni per il 1989.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è ripartito fra le associazioni venatorie, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, in base al parere del Comitato tecnico venatorio, tenendo presenti la consistenza numerica degli iscritti e la qualità dei programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente.

2. Tali programmi dovranno soprattutto essere rivolti:

a) alla difesa dell'ambiente, in particolare delle zone boschive, agricole e palustri abbandonate;

b) all'educazione ai valori naturalistici dei praticanti l'attività venatoria e alla vigilanza per il rispetto degli stessi;

c) a tutti gli altri compiti indicati nell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 3.

1. All'onere, derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni per il 1987, 5.000 milioni per il 1988 e 5.000 milioni per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di pre-

visione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Contributo alle associazioni venatorie ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,